

**Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 342 di mercoledì 7 agosto 2024**

A.C. 2020 Decreto Legge n. 92 “Carceri”

Ordine del giorno Enrico Costa n. 9/2002/95.

La Camera,

premessi che:

nelle carceri italiane è presente un'alta percentuale di detenuti in custodia cautelare;

dal 1992 ad oggi si sono registrati oltre 30 mila casi di ingiusta detenzione di fronte ai quali lo Stato ha pagato a titolo di riparazione la somma di oltre 874 milioni di euro;

l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale prevede una prognosi di reiterazione del reato che solo la misura del carcere o dei domiciliari può scongiurare;

tale esigenza cautelare deve tuttavia conciliarsi con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, che assume maggior forza laddove ci si trovi ad operare la prognosi su un soggetto incensurato;

in altre parole, qualcuno la cui responsabilità non è ancora stata accertata, che sia dunque sospetto ma goda della presunzione di non colpevolezza e non abbia mai subito condanne, subisce una misura cautelare sulla previsione che possa reiterare un reato non ancora accertato. Un sospetto basato su un sospetto: sospetto di reiterazione del reato nei confronti di chi è solo sospettato di aver commesso quel reato, ma non è ancora stato dichiarato colpevole – anzi è presunto innocente – né lo è stato in passato;

occorre un puntuale bilanciamento tra presunzione di innocenza e garanzie di sicurezza, che consentano il sacrificio della libertà personale con custodia cautelare per pericolo di reiterazione nei confronti di incensurati solo in caso di reati di grave allarme sociale e di reati che compromettano la sicurezza pubblica o privata o l'incolumità delle persone,

impegna il Governo

anche tenuto conto degli effetti che l'applicazione delle misure di custodia cautelare può produrre sulla consistenza della popolazione carceraria, a valutare, nel solco delle iniziative già adottate con il DDL Nordio, un intervento normativo finalizzato a una rimodulazione delle norme sulla custodia cautelare, con particolare riferimento alle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c) c.p.p. finalizzato a un puntuale bilanciamento tra presunzione di non colpevolezza e garanzie di sicurezza.

9/2002/95. (Testo modificato nel corso della seduta)

[Enrico Costa](#), [Benzoni](#), [Bicchielli](#), [Casasco](#), [Nevi](#), [Boschi](#)